

IL TRIBUNALE DI SALERNO,

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

<i>Dottor</i>	<i>Giorgio Jachia</i>	<i>Presidente Est</i>
<i>Dottor</i>	<i>Marina Mainenti</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dottor</i>	<i>Rosaria Morrone</i>	<i>Giudice</i>

PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

A SEGUITO DEL RECLAMO PROPOSTO DA

1) _____ ,

titolare ditta individuale,

AVVERSO

decreto di rigetto depositato in data 08/09/2021, ed iscritto al n. 4/2021 R.G

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 MOTIVI DEL RECLAMO

Il reclamante chiede che il Collegio, *previa sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. 259/2016 R.G.E. del Tribunale di Salerno, voglia accogliere il presente reclamo e per l'effetto omologare l'accordo di ristrutturazione del debito.*

L'esponente rappresenta che

- 1) _____ ha depositato proposta per l'ammissione all'Accordo di composizione della crisi ex art. 6 e ss. L. 3/2012;
- 2) con provvedimento reso in data 24/09/2021, il Giudice ha concesso termine perentorio per produrre documentazione integrativa;
- 3) in data 30/09/2021 è stata Depositata l'ulteriore documentazione richiesta;
- 4) con decreto del 19/10/2021, è stata rigetta la domanda.

Il primo motivo di reclamo attiene alla ritenuta errata valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi.

Il reclamante rappresenta che nel provvedimento impugnato si stigmatizza la mancata analisi negli atti del contratto di affitto di azienda in ordine al quale è stato riferito soltanto: *“Il ricorrente infatti, allo stato attuale, ha già ceduto in locazione l'intera azienda agricola originariamente condotta nella forma di ditta individuale e, a fronte di tale cessione in godimento, percepisce un canone di locazione netto mensile di euro 2.500.00. Esso ricorrente, inoltre, può contare su un ulteriore reddito mensile di euro 1.500,00 circa quale lavoratore dipendente”*.

Il reclamante osserva che inoltre nel provvedimento reclamato si osserva che con il contratto di fitto di azienda si sono frodati i creditori e che manca la descrizione e valutazione degli immobili del debitore.

Il reclamante eccepisce poi *la nullità del provvedimento reclamato dal momento che il Giudice di prime cure, nonostante abbia ritenuto determinante, ai fini del rigetto della domanda proposta dal reclamante, il presunto mancato deposito della documentazione richiesta dalla normativa vigente, omette di indicare in maniera precisa e dettagliata la documentazione che l'odierno reclamato avrebbe omesso di depositare, con conseguente grave violazione del diritto di difesa del predetto*.

Il reclamante rappresenta di avere depositato tutta la documentazione prescritta tra cui la perizia immobili e l'elenco degli atti dispositivi.

, visura camerale, dichiarazioni ultimi tre anni, elenco creditori con indicazione delle somme dovute, patrimonio mobiliare ed immobiliare, scritture contabili, stato di famiglia e l'accordo ristrutturazione come si evince dall'allegata nota di deposito del 30/09/2021.

Come secondo motivo il reclamante rappresenta che *la condotta, solo eventualmente colposa del debitore nel causare il sovraindebitamento, è assolutamente irrilevante nell'accordo di composizione della crisi, e ciò comporta che la relazione particolareggiata dell'OCC deve esprimersi anche sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte al solo fine di un inquadramento del tema in esame nel contesto più ampio della responsabilità patrimoniale del debitore*.

Il reclamante rappresenta inoltre che *nella procedura di accordo di composizione della crisi il controllo dell'autorità giudiziaria è invece limitato ai soli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. In fondo, se si vuole, in quest'ultima procedura sono i creditori a esprimersi sulla “meritevolezza” del debitore, votando a favore o contro la proposta di accordo, e questo spiega perché la relazione dell'OCC deve indicare*

comunque le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Il reclamante in particolare stigmatizza il passaggio motivazionale centrale inerente la mancata analisi del contratto di affitto d'azienda ed il fatto che con tale atto si siano frodati i creditori. All'uopo si rappresenta che effettivamente *il debitore è proprietario della omonima ditta individuale corrente in Capaccio che esercita, anzi esercitava, l'attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli.*

Il reclamante rappresenta ancora che: *La difficile situazione economica, stratificatasi in poco più di un decennio, comportava una difficoltà di accesso al credito cause la presenza di debiti di natura bancaria e finanziaria che impedivano al ricorrente di poter adeguatamente gestire l'azienda. Per tali motivi, con scrittura privata autenticata dal notaio*

in Salerno rep. raccolta ivi registrato al numero serie IT del , il concedeva in godimento l'azienda agricola da lui condotta alla Società per un canone mensile netto di euro 2.500,00, azienda meglio identificata con l'elenco delle attrezzature allegate nell'inventario accluso all'atto di fitto, libere da azioni o pegni in favore dei creditori.

Orbene, la proposta dell'imprenditore sovraindebitato consisteva, partitamente, nella prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa e la liquidazione di gran parte del compendio aziendale e di parte del patrimonio personale.

Il reclamante osserva che tale atto non è in frode ai creditori perché l'azienda agricola condotta dal debitore, in evidente stato di sovraindebitamento, non aveva alcuna possibilità di prosecuzione dell'attività e di produrre un reddito adeguato alla massima soddisfazione del ceto creditorio. Il reclamante aggiunge: *Di contro, la concessione in godimento, peraltro revocabile, dell'azienda assicura non solo la conservazione del patrimonio aziendale, ma una ulteriore forma di garanzia per il ceto creditorio. È d'uopo sottolineare che l'accordo, ove omologato, ai sensi dell'art. 12 comma 3 è "obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma*

Il reclamante rappresenta ancora che il giudice di primo grado non poteva ritenere che il contratto di affitto d'azienda rappresentasse un atto posto in essere in frode ai creditori e che la normativa vigente non onera il proponente a depositare in giudizio detta documentazione

Infine rappresenta che non è vero che gli immobili non sono stati descritti perché il gestore della crisi li ha esaminati nella relazione integrativa del 29/09/2021, con la quale richiama proprio la perizia di parte

1.2 IL NUOVO ART. 7, COMMA 2, L. 3/12

Pare opportuno rappresentare preliminarmente che è ora vigente la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 3/12 che attribuisce al Giudice il controllo, tra l'altro, in sede di ammissione della procedura dell'accordo di composizione della crisi tanto della completezza della documentazione per ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore quanto del mancato compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Infatti il nuovo secondo comma recita che *La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: omissis d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.*

Si tratta quindi di un controllo attribuito al giudice e finalizzato alla non instaurazione di procedure che non potrebbero poi essere omologate.

La presenza di un atto in frode è quindi elemento che se riscontrato in sede di ammissione impedisce la prosecuzione del giudizio ed assorbe ogni altro elemento il che in questo caso è quanto riscontrato dal giudice reclamato il quale ha ritenuto che il patrimonio del debitore fosse composto, essendo un imprenditore, non solo dai suoi beni personali ma anche dai beni della sua ditta individuale.

La presenza di un contratto di affitto di azienda con prelazione con società a srls amministrata dal proprio figlio _____, nato a _____, codice fiscale _____

rappresenta a parere del collegio un atto fraudolento, sottaciuto ed occultato fino al deposito del reclamo, il che determinerebbe il rigetto del reclamo salvo che durante la trattazione della fase del reclamo è intervenuto un fatto nuovo che impone di proseguire l'esame.

1.3 FISSAZIONE DEL RECLAMO – RILIEVI

Va infatti rappresentato che nel provvedimento interlocutorio collegiale del 29 ottobre 2021, con il quale si è riservata all'esito della trattazione collegiale la valutazione dell'istanza di sospensione, si era rappresentato al reclamante che emergevano dagli atti allegati al reclamo degli elementi nuovi vale a dire: 1) la stipulazione di un contratto di affitto di azienda con prelazione con società a srls amministrata dal proprio figlio

_____ ; 2) la mancata valutazione del valore dell'azienda; 3) la mancata verifica della congruità del canone di affitto; 4) gli effetti della concessione della prelazione sul valore dell'azienda e sulla sua

commerciabilità; 5) la mancata indicazione nel piano (da eventualmente approvare da parte dei creditori) delle modalità di cessione dell'azienda; 6) la mancata attestazione della convenienza dell'accordo con riferimento ai singoli creditori privilegiati; 7) la mancata attestazione della convenienza dell'accordo ad esempio del creditore privilegiato "13 - COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Tributi n.IMU 2016-TASI 2016-2017-2018-2019-TARI 2016-2017-2018-2019-2020- FOGNA E DEPURAZIONE ACQUA del (Privilegiato_mobiliare) GRADO 18 10.094,29 20,00% 2.018,86 80,00%" atteso che occorre provare (ed attestare) che costui (e gli altri in simili ipotesi) non possa essere pagato integralmente nell'alternativa liquidatoria (ed atteso che l'attestazione non può essere generica e frutto di una valutazione complessiva); 8). la mancata valutazione di una possibile lesione dell'ordine dei privilegi atteso che le risorse utilizzate per il pagamento dei creditori provengono tutte dal patrimonio del debitore (redditi e cessione di uno dei cespiti) e quindi si pone il tema se sia possibile procedere al pagamento parziale dei privilegiati ed all'attribuzione di una percentuale ai chirografari; 9). l'eventuale frodolenzia dell'accesso al credito intervenuto non soltanto attraverso la forma della richiesta dei finanziamenti dopo la contrazione del mutuo ipotecario ma anche (e soprattutto) attraverso il mancato pagamento nel corso degli anni dei contributi previdenziali (emergendo un credito INPS di circa € 116.000,00) dei tributi (emergendo un credito di circa € 90.000,00 di imposte evase nei confronti di Agenzia delle Entrate e dei Comuni); 10). l'eventuale provenienza di parte dei debiti da accertamenti fiscali per utili non dichiarati o altre circostanze dissimulate (elemento, inesistenza di accertamenti, che va specificatamente verificato ed attestato); 11). la non chiarezza del prospetto cronologico dei pagamenti esecutivi dell'eventuale accordo omologato; 12). la mancanza nel giudizio di convenienza nei confronti dei creditori di ogni riferimento all'aspetto cronologico in quanto l'attestatore non si sofferma sul fatto che a seguito della vendita immobiliare vi potrebbe essere una soddisfazione immediata rispetto a quella rinviata nel corso del tempo in caso di omologazione dell'accordo.

1.4 NUOVI FATTI E NUOVE ALLEGAZIONI

Tale temi sono stati quindi tutti posti al reclamante il quale ha depositato delle note di udienza nelle quali si legge in primo luogo che in data 9/11/2021, l'odierno reclamante e la Società hanno convenuto di modificare il contratto di affitto di azienda eliminando l'art. 12, ossia il diritto di prelazione previsto in favore del locatario, come si evince dalla certificazione notarile di avvenuta stipula per

Si aggiunge che si deposita relazione integrativa del gestore.

1.5 REDDITO POSITIVO DELL'AZIENDA

Dalla nuova relazione del gestore della crisi emerge che fino alla fase del reclamo non si era tenuto conto che prima della stipulazione del contratto di affitto di azienda il debitore conduceva azienda attiva, non sovra indebitata, che produce e produceva redditi

1.6 MANCATA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL CANONE

Va poi osservato che, *in limine litis*, il gestore in data 14.11.21 compie una propria valutazione della congruità del canone di locazione del fitto di azienda, contratto fino al momento del reclamo nemmeno allegato (e poi in fase di reclamo purgato della clausola di prelazione).

Valutazione che il collegio, in assenza di perizia estimativa, del valore dell'azienda e della congruità del canone non può riscontrare e che, non rilevando sotto il profilo della fraudolenza, avrà rilevanza nelle fasi successive della procedura.

Ai fini delle valutazioni di convenienza dei creditori si auspica l'integrazione dell'apparato documentale.

1.7 MANCATA ATTESTAZIONE DELLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO CON RIFERIMENTO AI CREDITORI PRIVILEGIATI

Parimenti allo stato non hanno rilevanza ai fini del controllo di ammissibilità tutti i punti evidenziati dal Collegio nell'atto interlocutorio tra cui spiccano eventuali lesioni dell'ordine dei privilegi che potrebbero, se riscontrati, essere motivi del provvedimento di rigetto dell'omologa all'esito anche delle valutazioni di convenienza e di legittimità dei creditori.

1.8 NON FRAUDOLENZA RESIDUA DEGLI ATTI – RESIDUO NON OCCULTAMENTO DEI DOCUMENTI

Nella fase del reclamo il debitore ha dapprima ottemperato all'obbligo del deposito della documentazione inerente il proprio patrimonio depositando l'atto di affitto di azienda (fino a quel momento non esaminato), e poi ha eliso gli effetti fraudolenti di tale contratto di azienda stipulando un contratto integrativo con il quale le parti hanno eliminato la clausola di prelazione (fino a quel momento non evidenziata e non esaminabile per mancato deposito dell'atto).

La modifica della condotta processuale del debitore e l'elisione degli effetti fraudolenti dell'affitto di azienda (mediante soppressione della clausola di prelazione), cui si auspica segua un approfondimento di tutti i punti necessari alle valutazioni dei creditori, soprattutto in ordine alla congruità

del canone dell'affitto di azienda, al valore dell'azienda ed all'inesistenza di lesioni nella proposta dell'ordine dei privilegi consentono di ammettere il debitore alla procedura, di fissare l'udienza davanti al giudice designato e di adottare i provvedimenti accessori.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:

PQM

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3;

vista la relazione integrativa ed i documenti allegati;

vista la documentazione prodotta da parte ricorrente nella fase del reclamo, ritenuto che solo all'esito delle integrazioni compiute *in limine litis* il ricorrente abbia ottemperato all'obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, personale ed imprenditoriale e che solo all'esito delle intervenute modifiche contrattuali il ricorrente abbia provato di avere eliso gli effetti fraudolenti dell'atto di affitto di azienda con concessione della prelazione elidendo tale clausola;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 anche in ordine alla prova della sussistenza di uno stato di sovraindebitamento;

PQM

- 1) fissa l'udienza per il giorno 13.01.22 ore 11.30 avanti a G.D. dr.ssa Francesca Sicilia;
- 2) riserva al G.D. le valutazioni ex artt. 10, terzo comma, 11 e 12 l. 3/12;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- 4) ordina comunicarsi al ricorrente;
- 5) ordina comunicarsi al gestore della crisi;

- 6) dispone la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;
- 7) dispone che la presente proposta sia pubblicata nel registro delle imprese;
- 8) stabilisce come forma di pubblicità della proposta e del decreto la pubblicazione sul sito internet della procedura a cura della società convenzionata con il tribunale;
- 9) autorizza la sottoscrizione del contratto con la società convenzionata con il tribunale per la gestione delle comunicazioni tra gestore della crisi e creditori;
- 10) ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti sui beni per i quali è prevista la vendita;
- 11) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

COSÌ DECISO IN SALERNO IL 20/11/2021

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia